

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

(novembre 2013)

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Processo amministrativo – Revocazione – Errore di fatto

C.G.A., sentenza 14 novembre 2013 n. 892 – Pres. Anastasi, Est. Ciani

“Affinché possa configurarsi errore di fatto idoneo, ai sensi dell’art. 395, c. 4, del c.p.c., a giustificare il ricorso per revocazione, è necessario che vi sia stata una errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, derivante da svista o abbaglio dei sensi, tale da indurre il giudicante a supporre l’esistenza di un fatto che, obiettivamente, non esiste oppure a considerare inesistente un fatto che risulta, invece, positivamente accertato e, inoltre, che l’errore sia stato determinante ai fini della pronuncia omessa.

Deve, invece, ritenersi inammissibile la domanda di revocazione che si fondi sull’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali, trattandosi in quel caso di un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, altrimenti questo rimedio straordinario si risolverebbe, impropriamente, in un ulteriore grado di giudizio, non previsto nel nostro ordinamento”.

[Link al testo sentenza](#)

Commercio e artigianato

C.G.A., sentenza 14 novembre 2013 n. 895 – Pres. Anastasi, Est. Barone

“Come può dedursi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2012, dall’art. 3 del D.L. n. 138 del 2011, dall’art. 31 del D.L. n. 201 del 2011, nonché dall’art. 1 del D.L. n. 1 del 2012, i principi ivi affermati in materia di liberalizzazione dell’esercizio di attività commerciali non devono condurre a ritenere abrogata tutta la normativa regionale di settore a seguito dell’entrata in vigore delle norme statali sulle liberalizzazioni, ma costituiscono invece criteri direttivi per l’interpretazione e l’adeguamento nel termine prefissato delle norme regionali, fatto salvo comunque il rispetto delle prerogative statutarie delle Regioni ad autonomia speciale”.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, riforma la sentenza di primo grado con la quale il T.A.R. aveva ritenuto sostanzialmente abrogata per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2010, la normativa regionale di settore in materia di autorizzazioni commerciali sulla base del duplice presupposto della sua difformità con i principi che informano la normativa comunitaria e nazionale in materia di libera concorrenza, nonché sull’ulteriore argomentazione che le materie della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, sono espressione della competenza esclusiva statale. Sulla base di tali presupposti, aveva ritenuto il T.A.R. che il dettato dell’art. 117, comma 2, Cost. avrebbe reso le disposizioni della legge Bersani in materia direttamente applicabili nel territorio della Regione siciliana.

Sul punto, ritiene invece il Consiglio che la normativa in materia di liberalizzazioni debba piuttosto costituire un criterio di interpretazione della norme regionali e di adeguamento alla normativa sovranazionale. Affrontando, poi, più nello specifico la questione della limitazione al rilascio di autorizzazioni commerciali fissata dalla contestata L.R. n. 28/1999, e, in particolar modo alla programmazione della rete distributiva di cui all’articolo 5 della predetta norma, il Consiglio

ritiene che tale meccanismo non si ponga in contrasto con il D. Lgs. n. 59/2010, in quanto l'art. 12 comma 1 lettera a) di quest'ultimo prescrive la possibilità che, nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizio possano, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti di restrizioni, quantitative e territoriali sotto forma, in particolare di restrizioni fissate in funzione della popolazione e di una distanza geografica minima tra prestatori.

Effettuate tali premesse di ordine sistematico, il Consiglio osserva che tali presupposti sussistono per il meccanismo in esame, posto che esso soddisfa esigenze imperative di interesse generale tra le quali la salvaguardia della compatibilità degli insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo alla mobilità, al traffico ed all'inquinamento, e, dunque, la salvaguardia di primari valori urbanistici e ambientali.

In tal senso, il Consiglio rileva che, nel caso di specie, l'autorizzazione all'esercizio commerciale di una grande struttura di vendita richiesta dal ricorrente era stata correttamente negata sulla base di tale meccanismo, data la mancata verifica del bacino d'attrazione e la necessità di un approfondimento dello studio di impatto ambientale, operazioni connesse a esigenze imperative di interesse generale, aventi ad oggetto la tutela di valori primari, in un'ottica di razionalizzazione della rete distributiva e miglior produttività del sistema.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo – Legittimazione attiva

C.G.A., sentenza 27 novembre 2013 n. 902 – Pres. De Lipsis, Est. Anastasi

“I soci della società in a.s. (siano essi persone fisiche o persone giuridiche) non hanno la disponibilità delle situazioni giuridiche soggettive della società, che restano in capo ad essa e ad essa vanno esclusivamente riferite, ben potendo invece i predetti attivare nei confronti degli amministratori, ancorché straordinari, e delle deliberazioni da essi adottate, gli specifici rimedi previsti dal Codice e dalla legislazione civilistica a tutela dei loro diritti soggettivi.

“Il rilascio della garanzia non legittima comunque il fideiussore a sostituirsi nell'esercizio avanti al giudice amministrativo dei diritti spettanti al soggetto garantito. Infatti il processo amministrativo (fatte salve espresse previsioni normative le quali consentano ricorsi in sostituzione come nel caso dell'art. 9 D. L.vo n. 267 del 2000 secondo cui ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune e alla Provincia) non conosce ipotesi di legittimazione anomala quali quelle proprie dei rapporti civilistici e di cui caso tipico è appunto quello previsto dall'art. 2900 cod. civ.”.

Con la sentenza in esame il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia affronta la questione relativa alla legittimazione in capo ai soci della società e ai fideiussori della stessa per il risarcimento dei danni derivanti dalla *mala gestio* posta in essere dalla procedura di amministrazione straordinaria.

Con riferimento ai primi, il Consiglio si attesta su una sua posizione consolidata per cui la qualità di socio di una società non risulta idonea ad individuare in capo al singolo un interesse legittimo distinto da quello proprio della società e non legittima, pertanto, la proposizione di autonomo ricorso contro il provvedimento lesivo di interessi della società. Dunque, riguardo ai provvedimenti amministrativi lesivi degli interessi della società, è la società stessa che deve eventualmente insorgere (attraverso i suoi organi ordinari legittimati). Sulla base di tali argomentazioni, il Consiglio conclude nel senso che nelle persone dei soci possono individuarsi soltanto interessi di mero fatto all'accoglimento dei ricorsi proposti delle società incise, che consentono loro la proposizione di atti di intervento *ad adiuvandum*, ma non di impugnazioni in via autonoma.

Ritiene, poi, il Consiglio che anche la legittimazione ravvisabile in capo ai fideiussori di una società a sostituirsi nell'esercizio avanti al giudice amministrativo dei diritti spettanti al soggetto garantito, vada parimenti negata. Ciò in quanto, da un lato, il Codice del processo amministrativo non contempla una legittimazione di tal guisa, riconducibile al solo ambito civilistico, e, dall'altro, nemmeno può ritenersi che ciò comporti un *deficit* di tutela in capo ai fideiussori. Infatti, come già

osservato per i soci, in capo alla società, alla quale va correttamente imputata l'attività imprenditoriale e nei riguardi della quale gli atti di cui si contesta la legittimità producono i loro effetti diretti, permane comunque la possibilità di esperire le necessarie azioni giudiziarie a propria tutela.

[Link al testo sentenza](#)

Professioni e mestieri – Abilitazione all'esercizio

C.G.A., sentenza 27 novembre 2013 n. 907 – Pres. De Lipsis, Est. Barone

“L'art. 4 comma 2 bis della L. 17.8.2005 n. 168 afferma che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se la ripetizione della valutazione della Commissione e la conseguente ammissione alle prove orali siano state operate a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in appello proposto dal Ministero della Giustizia per la riforma della sentenza con la quale il T.A.R.S. aveva ritenuto illegittimo il giudizio di non idoneità formulata dalla Commissione esaminatrice della Corte di Appello dell'Aquila per un candidato all'esame di abilitazione alla professione forense. Ad avviso del T.A.R.S., infatti, sarebbe stato insufficiente il giudizio di non idoneità del candidato formulato dalla Commissione unicamente sull'espressione del punteggio numerico.

Osserva il Consiglio che, avendo il candidato *medio tempore* superato sia le prove scritte che orali dell'esame di abilitazione, il titolo conseguito non è più possibile di revoca, in quanto effetto diretto e immediato del superamento delle prove previste per legge.

[Link al testo sentenza](#)